



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 79/2024

VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO DELL'OPERATORE AEREO AIR ALBANIA, AMMINISTRATO DALL'ITALIA, PER GLI ANNI 2020 E 2021.

VISTA la direttiva 2003/87/CE e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e l'ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2023/959;

VISTO il Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, che abroga - in parte - il precedente decreto legislativo 13 Marzo 2013, n. 30 e recepisce le novità previste per la IV fase del sistema EU ETS;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/1122 del 12 marzo 2019, come modificato dai Regolamenti n. 2023/1642, n. 2023/2904 e n. 2023/956, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione, che abroga parzialmente e modifica il Regolamento (UE) n. 2013/389 del 2 maggio 2013 che istituisce un Registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'accordo del 7 dicembre 2017 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che istituisce il funzionamento tra i sistemi dei registri delle parti (art.3) per cui i criteri di gestione sono presi in carico, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;

CONSIDERATA la decisione n. 2/2019 del 5 dicembre 2019 del Comitato Misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento tra il sistema di *Emission Trading* Europeo con il sistema di *Emission Trading* della Confederazione Svizzera (EU-ETS/CH-ETS), recante modifica degli allegati I e II dell'accordo sopra indicato in merito al meccanismo del trasporto aereo e dei registri tra i due sistemi, al fine di mantenere l'attuale compatibilità tra l'UE-ETS e l'ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030;

VISTA la disposizione dell'art. 28 bis paragrafo 6 della direttiva 2003/87, introdotta dal Regolamento UE n. 2017/2392 ed oggi confluita nel paragrafo 4 del citato art. 28 bis a seguito della direttiva 2023/958, che stabilisce che *“quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3.000 tonnellate di CO₂ prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/606 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.”*;

VISTO l'art. 4 del Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che: *“l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS”*

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 146 del 16 aprile 2024, ai sensi del quale è stato costituito e sono stati nominati i componenti del nuovo Comitato ETS e della Segreteria Tecnica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 17 gennaio 2024, recante *“Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”*;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 2009/748, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1030 recante l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il relativo codice identificazione e il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

VISTA la Deliberazione del Comitato ETS n. 73/2024 recante la Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia per l'anno 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 e del Regolamento (UE) n. 2024/1030;

VISTE le deliberazioni del Comitato ETS n. 57/2021, n. 86/2022, n. 96/2023 e la n. 70/2024 con cui è stato validato il dato emissivo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia ricadenti nella deroga di cui al citato art. 28 bis par 6 direttiva 2003/87 (oggi art 28 bis par. 4);

VISTO che l'operatore aereo AIR ALBANIA (46358) è amministrato dall'Italia, ed è risultato incluso nel campo di applicazione del settore aereo per aver superato le soglie emissive nel 2020 (Deliberazione n. 56/2021), nel 2021 (Deliberazione n. 136/2022), nel 2022 (Deliberazione n.98/2023) e nel 2023 (Deliberazione n.73/2024);

CONSIDERATO che l'operatore AIR ALBANIA ha registrato emissioni inferiori a 3000 t e rientra nelle deroghe definite all'interno dell'art. 28 bis paragrafo 6 della direttiva 2003/87 (attualmente art 28 bis par 4 a seguito delle modifiche introdotte con la direttiva 2023/958) con possibilità di utilizzare lo strumento per *per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2010/606 della Commissione*;

CONSIDERATO che gli operatori che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta necessitano di una validazione del proprio dato emissivo da parte dell'Amministratore del Registro dell'Unione, così come avviene per i piccoli emettitori;

CONSIDERATO che nelle deliberazioni relative alla validazione del dato emissivo per gli anni 2020 (Deliberazione n. 57/2021) e 2021 (Deliberazione n. 86/2022), è stata rilevata l'assenza della validazione dei tali dati per l'operatore AIR ALBANIA, mentre nelle deliberazioni successive (Deliberazione n. 96/2023 e la n. 70/2024) le emissioni dell'OA sono correttamente validate;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 13 giugno 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di Sogesid SpA, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella riunione del 18 giugno 2024

DELIBERA

Art. 1

(Validazione del dato emissivo dell'operatore Air Albania, amministrato dall'Italia, per gli anni 2020 e 2021)

1. Si dà mandato all'Amministratore del Registro di validare le emissioni per l'anno 2020 e 2021 dell'operatore aereo AIR ALBANIA (CRCO 46358)

CRCO	Operatore aereo	Emissioni 2020 EU-ETS [t CO2]	Emissioni 2020 CH-ETS [t CO2]	Emissioni domestiche EU ETS 2020 [t CO2]	Emissioni non- domestiche EU ETS 2020 [t CO2]
46358	AIR ALBANIA	6	0	6	0

CRCO	Operatore aereo	Emissioni 2021 EU-ETS [t CO2]	Emissioni 2021 CH-ETS [t CO2]	Emissioni domestich e EU ETS 2021 [t CO2]	Emissioni non- domestich e EU ETS 2021 [t CO2]
46358	AIR ALBANIA	19	0	19	0

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia di cui all'art. 1 è tenuto a verificare costantemente la sussistenza delle proprie condizioni di inclusione o esclusione dal campo di applicazione della normativa di cui alla direttiva 2003/87/EC e successive modifiche ed integrazioni e, qualora esse non siano confermate in relazione all'attività di trasporto aereo svolta a decorrere dal 1° gennaio 2024 è tenuto a darne tempestiva e formale comunicazione a questo Comitato, tramite il portale AGES-ETS raggiungibile presso l'indirizzo web:

<https://www.registroets.it>, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni sono variate.

2. Della presente deliberazione è data comunicazione agli operatori aerei interessati attraverso pubblicazione nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>) e nel sito web del portale ETS alla sezione "Delibere".

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Beccarello